



FONDAZIONE<sup>ETS</sup>  
LUIGI EINAUDI  
PER STUDI DI POLITICA  
ECONOMIA E STORIA

# **Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'art. 138 Cost.**

**Disegno di legge costituzionale**



# **Le ragioni della riforma**

**La revisione della Parte II della Costituzione è un'esigenza diffusa tra i cittadini, le cui speranze per il futuro sono legate all'efficacia dell'azione amministrativa**

**Lo svuotamento del parlamentarismo e il tramonto dei partiti hanno acuito criticità caratterizzanti l'intero arco repubblicano; l'instabilità dei governi e la frammentarietà dell'iter legislativo sono dati non revocabili in dubbio**

**Il presente disegno di legge costituzionale intendere dare delle risposte alle istanze della cittadinanza, attraverso l'individuazione dello strumento: un'Assemblea per la riforma della Costituzione. Le scelte di merito competeranno esclusivamente ai rappresentanti scelti dal popolo**

# Il proseguo dell'attività della Costituente



**La proposta in esame non si pone in antitesi con le scelte dei Padri costituenti, ma ne rappresenta una naturale evoluzione, che sappia cogliere i mutamenti sociali, economici e culturali del presente**

*«La democrazia, per funzionare, deve avere un Governo stabile: questo è il problema fondamentale della democrazia. Se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi, esso è condannato»*

**Piero Calamandrei**

*«La costituzione non è riuscita a contenere i poteri dello Stato nell'ambito loro assegnato. Ha consentito l'esondazione dell'ordine giudiziario in quello legislativo, in quello politico e in quello esecutivo; del governo in quello legislativo; del legislativo in quello amministrativo»*

**Sabino Cassese**

# Composizione e funzioni dell'Assemblea



**L'Assemblea per la riforma della Costituzione, eletta a suffragio universale dai cittadini, sarà composta da 100 membri, che in un anno revisioneranno organicamente e sistematicamente l'architettura costituzionale**

**Sarà oggetto di riforma solo la Parte II della Carta. I principi fondamentali, la Parte I e i diritti garantiti dai trattati internazionali non potranno essere modificati**

**Le ragioni di tale preclusione derivano dalla crucialità della Parte I: essa garantisce l'ossatura democratica della Repubblica. È la Costituzione presbite, che ha saputo guardare lontano. L'intervento riformatore dovrà intervenire sulla Parte II, la Costituzione miope**



# L'iter procedimentale

**Dopo l'entrata in vigore della legge, il Presidente della Repubblica entro 60 giorni convocherà i comizi elettorali**

**I cittadini si recheranno alle urne per scegliere i loro rappresentanti**



# Le legge elettorale

**L'elezione sarà regolata dalla legge italiana per l'elezione del Parlamento Europeo**

**Il sistema elettorale in esame garantisce la massima rappresentatività della cittadinanza, nonché la libera scelta dell'elettore. Vigono il principio proporzionale, le preferenze e i meccanismi idonei a garantire la parità di genere**

**Al fine di permettere la massima rappresentatività dell'Assemblea, non vi saranno soglie di sbarramento: ciascuna organizzazione di cittadini potrà concorrere democraticamente per ottenere anche un solo rappresentante**

**La raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste potrà avvenire attraverso la firma digitale, così come previsto in materia referendaria**



# La conclusione dell'iter procedimentale

**Al dibattito dell'Assemblea parteciperanno le forze politiche, nonché le libere organizzazioni, così da preservare un principio cardine della nostra Costituzione: il pluralismo. Saranno i rappresentanti del popolo a scegliere quale forma di governo irradierà il futuro**

**Al termine dell'anno, l'Assemblea potrà approvare a maggioranza dei 2/3 il disegno di riforma. La legittimazione democratica derivante dal mandato popolare e la maggioranza qualificata impongono l'esclusione del referendum confermativo**

**Gli organi costituzionali modificati dalla riforma decadranno al termine della legislatura. Quelli non modificati scadranno secondo quanto previsto dalla Costituzione vigente**

**Se la riforma non dovesse essere approvata, l'Assemblea sarebbe sciolta di diritto**